

**AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA
COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SPERIMENTALI
PER L'ABITARE - "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA"**

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST

VISTI:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale nell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*);
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13 (*"Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2016, n. 1033 (*"L. R. 13/2015 Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa"*);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*"Codice del Terzo Settore"*) che all'art. 55 prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (*"Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano"*), con la quale si riconosce, si promuove e si sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che nella comunità regionale perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 18 e 118, comma 4, della Costituzione;

VISTO in particolare l'art. 13 della succitata legge regionale n. 65/2020, che disciplina i principi in tema di procedimento di coprogettazione;

CONSIDERATO che:

- in Toscana le Zone-distretto di cui alle leggi regionali n. 40/2005, e ss.mm.ii., e n. 41/2005, e ss.mm.ii., rappresentano l'ambito territoriale di valutazione ottimale dei bisogni sanitari e sociali delle comunità e di organizzazione ed erogazione dei servizi delle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate e operano in una prospettiva di forte connessione e sinergia con gli ambiti di intervento delle politiche della formazione e dell'istruzione, delle politiche culturali e ambientali, delle politiche del lavoro e delle politiche abitative;
- il tema dell'abitare, nelle sue declinazioni, specificità e criticità, è un ambito di intervento che richiede di essere affrontato all'interno di percorsi caratterizzati dalla ricerca della più ampia

integrazione possibile tra l'ambito delle politiche di inclusione sociale e l'ambito delle politiche abitative, perseguendo insieme gli obiettivi comuni della lotta alle povertà e del sostegno alle vulnerabilità sociali, anche derivanti dal contesto socioeconomico attuale, in un'ottica di welfare partecipativo e generativo di comunità;

PRESO ATTO del percorso di analisi avviato nel corso del 2023 da Regione Toscana e Anci Toscana nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 171/2023 e sviluppato nei due anni successivi per promuovere il rilancio delle agenzie sociali per la casa, favorirne la messa in rete e ottimizzare le risposte in un'ottica regionale, stimolando una più ampia e tempestiva soluzione alle situazioni di bisogno abitativo;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 1613 (*"Promozione di percorsi integrati negli ambiti delle politiche sociali e delle politiche abitative casa/sociale: sperimentazione ed implementazione delle attività delle Agenzie sociali per la Casa"*);
- il decreto dirigenziale regionale 16 giugno 2025, n. 14528, attuativo della succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1613/2024;

PRESO ATTO che:

- la sperimentazione prevista per gli ambiti territoriali individuati dalla linea B di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1613/2024 ha lo scopo di promuovere in cinque ambiti territoriali sociali toscani la costituzione di nuove agenzie sociali per la casa attraverso la collaborazione tra le Società della Salute o le Zone-distretto sociosanitarie (ovvero i Comuni capofila) rispettivamente interessate e gli Enti del Terzo settore del territorio, secondo le specifiche rappresentate dalle Linee di indirizzo approvate con la succitata deliberazione della Giunta Regionale;
- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è stata individuata come beneficiaria della linea B della sperimentazione regionale;
- il finanziamento assegnato dalla Regione Toscana ammonta a € 52.000,00, con cofinanziamento minimo del 10% da parte del soggetto beneficiario, per una durata complessiva di 18 mesi.

DATO ATTO che:

- con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 24 luglio 2025, n. 14 (*"Adesione alla sperimentazione regionale "promozione di percorsi integrati negli ambiti delle politiche sociali e delle politiche abitative casa/sociale" e avvio delle attività connesse"*) la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ha aderito alla sperimentazione avviata da Regione Toscana;
- in data 14 agosto 2025 è stata data comunicazione a mezzo pec di avvio del progetto ai competenti uffici di Regione Toscana;

RENDE NOTO

che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest intende promuovere la procedura di coprogettazione di interventi e servizi sperimentali per l'abitare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1613/2024 nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e fornisce le seguenti informazioni:

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso ha per oggetto la selezione di un Ente del Terzo Settore (di seguito ETS), in forma singola o associata in Associazione Temporanea di scopo (ATS), con il quale coprogettare e successivamente realizzare, previa stipula di apposita convenzione, un Progetto Operativo che preveda interventi e servizi sperimentali per l'abitare finalizzati a offrire risposte concrete, articolate e modulate sulle varie tipologie di bisogno abitativo del territorio.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

La procedura di coprogettazione di cui al presente Avviso persegue le seguenti finalità:

- promuovere la qualità e l'accessibilità dell'abitare;
- prevenire e contrastare il disagio abitativo;
- favorire la collaborazione tra pubblico, privato sociale e comunità per la messa a disposizione e la gestione di alloggi a canoni sostenibili.

All'esito della procedura sarà pertanto condiviso il Progetto Operativo di cui al precedente art. 1, che dovrà prevedere l'impegno delle parti a redigere e sottoscrivere un Protocollo di intesa e operativo (con allegato un Regolamento di accesso ai servizi) per l'accreditamento di una nuova agenzia sociale per la casa, in possesso dei requisiti minimi a tal fine prescritti dalla legge regionale n. 13/2015 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1033/2016, ossia:

- 1) messa a disposizione di un numero minimo di n. 3 alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali;
- 2) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;
- 3) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
- 4) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento.

Qualora, ai fini dell'accreditamento gli alloggi di cui al punto 1) del precedente paragrafo fossero messi a disposizione dalla Società della Salute o dai propri enti consorziati, l'ETS selezionato al termine della procedura di coprogettazione si impegna a utilizzare gli alloggi indicati nella proposta progettuale presentata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente Avviso per affitti a canone concordato nei confronti degli utenti dell'Agenzia.

Gli ETS partecipanti hanno l'obbligo di indicare nella propria proposta progettuale le azioni previste per:

- soddisfare i requisiti minimi per l'accreditamento di una nuova agenzia sociale per la casa ai sensi della legge regionale n. 13/2015 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1033/2016;
- avviare uno sportello per l'accesso ai servizi sull'abitare condiviso tra soggetti pubblici e del Terzo settore, capace di accogliere la persona, orientarla e avviarne la presa in carico,

evitando frammentazioni tra i diversi soggetti competenti, (così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1613/2024).

La proposta progettuale dovrà essere redatta in coerenza con i contenuti del documento di Federsanità/ANCI Toscana “*Un percorso strategico di azione per l’abitare nel territorio della Fiorentina Nord-Ovest*” (allegato 4 al presente Avviso).

Le azioni attraverso le quali, in via esemplificativa e non esaustiva, potranno essere soddisfatti gli obiettivi sopraindicati, sono le seguenti:

- effettuare attività di mediazione nella ricerca dell’offerta abitativa privata, incentivando l’utilizzo del canone concordato;
- favorire l’accesso delle famiglie alle abitazioni in locazione, sviluppando una rete con i soggetti, economici e non, del territorio che gestiscono risorse immobiliari direttamente o indirettamente (agenzie immobiliari, associazione di categoria, enti, gruppi di proprietari, ecc.);
- supportare nuclei e singoli cittadini a rischio di disagio abitativo nella ricerca, transizione e mantenimento di una soluzione locativa dignitosa e sostenibile nel mercato privato, attraverso operatori dedicati, raccogliendo e orientando i bisogni e indirizzando in modo mirato gli utenti verso i servizi abitativi a cui hanno possibilità di accesso, in stretta relazione con gli uffici competenti;
- offrire supporto per la gestione delle pratiche di rilascio di un mutuo per acquisto della casa;
- svolgere attività di ascolto, accoglienza, supporto e accompagnamento all'autonomia abitativa specifici per i nuclei in stato di bisogno;
- individuare alloggi da destinare all’accoglienza degli utenti in carico al Servizio sociale professionale della Società della Salute;
- supportare gli inquilini al regolare pagamento dei canoni di locazione e delle spese connesse al rapporto locativo.

Nella proposta progettuale potranno inoltre essere indicate azioni aggiuntive e integrative purché di forte attinenza con i temi dell’abitare e dell’innovazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la realizzazione di studi di fattibilità per progetti pilota abitativi di *cohousing* o *social housing* sperimentali su beni di proprietà privata.

Le proposte progettuali dovranno infine contenere l’esplicitazione degli interventi previsti per la successiva sostenibilità delle azioni a conclusione della sperimentazione e dovranno essere corredate di indicatori di verifica dell’impatto degli interventi.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda in forma singola o associata gli ETS, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017.

Gli ETS partecipanti in forma associata dovranno, in via alternativa:

- a) essere costituiti in forma associata prima della stipula dell’eventuale Convenzione;
- b) presentare in sede di candidatura apposita dichiarazione di impegno a costituirsi, in caso di selezione, in forma associata, indicando nello specifico modulo allegato 3 al presente Avviso i componenti della rete e le attività di rispettiva competenza.

Gli ETS partecipanti dovranno mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa, fatte salve le ipotesi di legge in ordine alle modifiche soggettive ammesse.

Non è ammessa la partecipazione di un ETS come singolo e come componente in forma associata, a pena di esclusione di tutte le proposte presentate.

Tenuto conto della complessità e innovatività degli interventi oggetto della procedura, delle caratteristiche del servizio e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del progetto, fra i soggetti ammessi sarà selezionato un unico ETS proponente, singolo o in forma associata, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso, sulla base della qualità e quantità delle azioni previste, delle risorse apportate in termini di cofinanziamento, delle ricadute previste, in base ai criteri di valutazione cui al prosieguo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), punto 4, della legge regionale n. 65/2020, è ammessa la possibilità da parte degli ETS partecipanti, di coinvolgere soggetti diversi dagli ETS in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali, che dovrà essere resa esplicita tramite lettera di partenariato.

Si chiarisce a tal fine che:

- sostenitori sono i soggetti che hanno competenze specifiche rispetto all'oggetto dell'avviso e che possono dare il loro sostegno ai progetti, pur non partecipando attivamente alla loro realizzazione;
- finanziatori i sono soggetti che intendono mettere a disposizione del progetto beni mobili o immobili;
- partner di progetto sono i soggetti che prestino supporto nell'attuazione di attività secondarie funzionali alle attività principali.

In caso di domanda presentata da un Consorzio, è possibile indicare nei termini e modi indicati all'art. 7 del presente Avviso, una consorziata che parteciperà alla coprogettazione e attuazione degli interventi. È ammessa la candidatura di ETS che hanno espresso il proprio interesse verso avvisi, analoghi al presente, presso altre Zone.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a prendere visione dei termini e delle condizioni descritte nel presente Avviso e nella modulistica di partecipazione, parte integrante dello stesso.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

I requisiti di ammissione alla presente procedura, attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., sono i seguenti:

- a) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Sono ammessi gli Enti che risultano in corso di iscrizione al RUNTS al momento della presentazione della propria candidatura;
- b) assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- c) assenza di cause di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione in analogia a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023;
- d) applicazione al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
- e) rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, di tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- f) rispetto, all'interno della propria organizzazione, delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003;
- g) presenza di tutte le figure professionali necessarie alla realizzazione dell'attività;
- h) idonea formazione del personale, sia per quanto riguarda le qualifiche professionali, che la formazione continua, anche rispetto gli obblighi ECM;
- i) rispetto, nei confronti del personale volontario, delle norme contenute nel decreto legislativo n. 117/2017 (*"Codice del Terzo settore"*);
- j) conformità alla normativa vigente dei locali/impianti/strumentazione eventualmente messi a disposizione;
- k) possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività e assenza di procedure sospensive, inibitorie o sanzionatorie in corso;
- l) possesso di polizza assicurativa di legge che copra:
 - i danni arrecati dal personale (dipendente e volontario) ai destinatari dei servizi e a terzi;
 - il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
 - la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura ai destinatari dei servizi e a terzi;
- m) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
- n) rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, di seguito indicati:
 - 1) l'ETS partner che occupi oltre cinquanta dipendenti è tenuto a produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021);
 - 2) l'ETS partner che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta;
- o) coerenza delle attività da svolgere con le finalità indicate nel proprio Statuto, in particolare quelle sociali e di inclusione;
- p) regolare esecuzione e con buon esito negli ultimi tre anni di attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura, autocertificata, con indicazione degli importi, delle date e delle Amministrazioni committenti.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii.. La Società della Salute effettuerà i

controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, escluderà l'Ente dalla procedura, in qualsiasi fase si trovi.

Saranno considerate inammissibili, e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni d'interesse presentate:

- oltre il termine di scadenza stabilito dal presente Avviso;
- da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso;
- secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 5 del presente Avviso.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra sarà data comunicazione formale. Solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali la Società della Salute procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 5 - Modalità di presentazione

Le domande di partecipazione, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante p.t., dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio sul possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, a norma del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., utilizzando lo specifico modulo allegato 1 al presente Avviso, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web www.sds-nordovest.fi.it e pervenire **entro il 15.06.2026 alle 12.00** all'indirizzo PEC **direzione.sdsnordovest@postacert.toscana.it**, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "**Coprogettazione interventi e servizi sperimentali per l'abitare**".

Esse devono essere corredate dalla seguente documentazione sulla base della quale verrà espletato il processo di valutazione:

- allegato 2: "*Proposta Progettuale*" su cui saranno applicati i criteri e i punteggi indicati al successivo art. 12, firmato dal legale rappresentante/procuratore, o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente (l'allegato 2 contiene il box dove specificare il Piano economico da cui risultino gli apporti di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, così come previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 65/2020);
- allegato 3 [per le ATS/i RTI da costituire]: "*Impegno a costituirsi in ATS/RTI*", sottoscritto da tutti i componenti dell'Associazione che si intende costituire; solo per ATS/RTI già costituite/i, copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila;
- allegato 4: report a cura di Federsanità/ANCI Toscana "*Un percorso strategico di azione per l'abitare nel territorio della Fiorentina Nord-Ovest*", del dicembre 2025, sottoscritto per presa visione.

Nel caso di candidatura da parte di un Consorzio, la domanda dovrà contenere anche l'allegato 1 dell'eventuale consorziata e l'allegato 2 dovrà includere anche i riferimenti e i contributi riferibili alla consorziata.

Nel caso di ATS/RTI dovrà essere inoltrata un'unica PEC, contenente l'intera documentazione. Ciascun componente dell'ATS/RTI dovrà compilare la manifestazione d'interesse firmata digitalmente dal suo rappresentante legale. Ammessa anche la firma olografa accompagnata da carta d'identità in corso di validità del firmatario.

Si precisa che la documentazione in elenco dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente ovvero da soggetto munito di delega, nel qual caso andrà allegata alla

documentazione anche il relativo atto di delega. Ammessa anche la firma olografa accompagnata da carta d'identità in corso di validità del firmatario.

La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Avviso.

Art. 6 - Proposta progettuale

La proposta progettuale che il candidato è invitato a produrre dovrà descrivere l'intervento proposto in ogni suo aspetto, gestionale e funzionale, muovendo dagli obiettivi specifici posti dall'Amministrazione come meglio esplicitati all' art. 2 del presente Avviso, corredata da dettagliato quadro economico e previsione di cronoprogramma delle azioni.

La proposta progettuale dovrà essere elaborata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati dalla Società della Salute e indicare le risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche che lo stesso soggetto candidato intende mettere a disposizione del progetto (intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane coinvolte nelle attività progettuali, ecc.), ivi compresa la capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di soggetti terzi e gli eventuali partenariati di cui propone di avvalersi.

Al fine di valorizzare il contributo autonomo degli ETS alla sperimentazione, la proposta progettuale potrà indicare le risorse proprie - economiche, umane, organizzative o materiali - che il soggetto si impegna ad apportare, a titolo di compartecipazione volontaria. Tale compartecipazione sarà valutata come criterio di merito ai sensi dell'art. 12 (criterio "Entità e natura della compartecipazione") e non costituirà condizione di ammissibilità. Rimane fermo l'obbligo di cofinanziamento minimo del 10% a carico della Società della Salute ai sensi del decreto dirigenziale regionale n. 14528/2025.

Art. 7 - Fasi del procedimento

La procedura di coprogettazione si svolgerà in tre fasi distinte:

- a) selezione del partner con cui avviare la coprogettazione nei limiti delle risorse disponibili: in primo luogo la Società della Salute, mediante la Commissione tecnica di cui all'art. 11, procederà all'esame delle domande di partecipazione alla procedura, verificandone ammissibilità e regolarità formale ed effettuando successivamente la valutazione nel merito della proposta progettuale, con l'attribuzione del relativo punteggio di qualità secondo i criteri di cui all'art. 12 e la formazione di apposita graduatoria di merito tra i soggetti ammissibili;
- b) attivazione e sviluppo del tavolo di coprogettazione: al tavolo di coprogettazione sarà ammesso a partecipare esclusivamente il soggetto (o il raggruppamento di soggetti) collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito di cui alla fase a), a condizione che abbia raggiunto la soglia minima di punteggio di cui all'art. 12. Nelle sessioni di coprogettazione che saranno fissate dalla Società della Salute si svolgerà la discussione e lo sviluppo della proposta progettuale presentata e sarà definito congiuntamente il Progetto Operativo inerente alle attività da svolgersi e ritenute più rispondenti agli obiettivi specifici individuati dalla Società della Salute. Qualora il soggetto rinunci o il tavolo coprogettazione non pervenga a un esito soddisfacente, la Società della Salute potrà procedere con il soggetto successivo in graduatoria;
- c) approvazione del progetto finale e sottoscrizione della Convenzione: il Progetto Operativo scaturito dal tavolo di coprogettazione sarà approvato con lo specifico provvedimento conclusivo della procedura e sarà oggetto di specifica convenzione che la Società della Salute

sottoscriverà con l'ETS partecipante in esito ai controlli svolti sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione. Nella Convenzione saranno indicati:

- i soggetti dell'accordo;
- la durata del partenariato, di cui al successivo art. 8;
- gli impegni reciproci, di cui al successivo art. 10;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane e materiali, messe a disposizione dalle parti, di cui al successivo art. 9;
- le garanzie e le coperture assicurative;
- i termini e le modalità di monitoraggio delle attività e di rendicontazione delle spese;
- le modalità di pagamento dei contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 8 - Durata del partenariato

La Convenzione con l'ETS attuatore **avrà termine il 15.02.2027**, con possibilità di prolungamento della sua durata, previo accordo fra le parti, laddove intervengano nuove disposizioni regionali relative alla sperimentazione oggetto della presente coprogettazione.

Alla sua scadenza, come sopra determinata, la Convenzione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per una durata minima di diciotto mesi, subordinatamente alla disponibilità aggiuntiva di risorse e a una valutazione positiva dell'andamento della progettualità, condotta alla luce delle relazioni trasmesse dall'ETS e dall'attività di supervisione svolta dalla Società della Salute.

Art. 9 - Risorse disponibili e spese ammesse a rimborso

Per l'attuazione delle azioni progettuali la Società della Salute dispone delle risorse assegnate dalla Regione Toscana con il decreto dirigenziale n. 14528/2025, pari a € 52.000,00. A tal proposito si specifica che, in base a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1613/2024, la Società della Salute, in qualità di soggetto proponente, è tenuta, a un cofinanziamento che sarà pari al 10% del contributo regionale sopra indicato.

Il finanziamento complessivamente erogato dalla Società della Salute ammonta a € 57.200,00 e assume la natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della prestazione. Pertanto, proprio per la sua natura compensativa e non corrispettiva, il finanziamento sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati ~~attraverso fattura/nota di debito~~ e documentati ~~con rendiconto~~ dal soggetto coprogettante.

Come previsto all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 65/2020, nell'ambito della coprogettazione gli ETS e i soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto possono apportare proprie risorse materiali (data la natura del progetto, in particolare, ci si riferisce a beni immobili di cui abbiano la disponibilità), immateriali ed economiche a titolo di compartecipazione al progetto, così come indicato al precedente art. 6, comma 3.

Le spese rendicontate dall'ETS, comprese quelle riferite alle risorse economiche aggiuntive apportate dallo stesso ETS, devono essere sostenute e quietanzate, documentate da fatture, notule o altri giustificativi di spesa in originale o copia conforme, riportanti data, descrizione della prestazione e importo. Non sono in alcun caso ammesse autocertificazioni come giustificativo di spesa. I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili (bonifico bancario, assegno), con indicazione degli estremi di pagamento, della data e dell'importo. La rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando i modelli di cui all'allegato E del decreto dirigenziale regionale n. 14528/2025.

Art. 10 - Impegni reciproci

I soggetti proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- a) collaborare con la Società della Salute, con particolare riferimento al servizio sociale professionale, nonché con gli Uffici Casa delle Amministrazioni comunali consorziate e con i cittadini;
- b) partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dalla Società della Salute;
- c) farsi carico delle spese di natura gestionale (es. utenze), per arredi, allestimenti e impiantistica funzionali all'attuazione del Progetto Operativo;
- d) garantire l'adempimento di tutte le clausole contenute nel presente Avviso e quelle che saranno concordate e recepite nella convenzione;
- e) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nella loro proposta progettuale presentata e dal Progetto Operativo definito in sede di coprogettazione, il cui contenuto costituirà quindi obbligo per l'attuatore a integrazione di quanto previsto nel presente Avviso;
- f) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- g) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati che riguardano la gestione dei servizi delle attività oggetto del presente Avviso;
- h) indicare il nominativo di un referente di progetto che si interfacci con la Società della Salute per le necessarie azioni di coordinamento fisico e finanziario degli interventi;
- i) applicare per il personale dipendente impiegato nell'attività progettuale il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente di riferimento;
- j) effettuare la valutazione d'impatto sociale del progetto che si svolgerà sia in itinere, che al termine dello stesso, con il fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi del progetto e per le cui finalità l'ETS dovrà comunicare periodicamente attraverso una relazione dettagliata l'andamento delle varie fasi delle attività (alla conclusione del progetto l'ETS dovrà trasmettere una relazione finale sull'andamento dello stesso, sui risultati raggiunti, sui suoi punti di forza e di debolezza, nonché eventuali proposte per l'ottimizzazione dell'intervento in virtù della necessità che lo intervento richiede);
- k) garantire le coperture assicurative RCT e RCO che saranno definite in sede di coprogettazione, in modo adeguato rispetto alle attività e agli interventi da svolgersi.

La Società della Salute manterrà le funzioni di governance generale del modello sperimentale sia sul piano istituzionale, che su quello tecnico, per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla programmazione e gestione e, in particolare:

- a) curerà la programmazione generale delle attività con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra queste, gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini;
- b) vigilerà e verificherà la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione, che per quella parte del coprogettante;

- c) orienterà i cittadini rispetto all'accesso alle attività sulla base della valutazione effettuata dal servizio sociale professionale.

Art. 11 - Verifica della documentazione e valutazione delle proposte

Le istanze presentate dai soggetti interessati saranno valutate da un'apposita Commissione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, che verificherà la correttezza formale e la incompletezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.

Verificati i requisiti e la documentazione, la Commissione effettuerà una valutazione comparativa delle proposte progettuali pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi descritti al successivo art. 12, prevedendo l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

La Commissione rimetterà gli atti al Responsabile del procedimento che provvederà della convocazione del partner che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'avvio del lavoro di coprogettazione.

Art. 12 - Criteri di valutazione

Per la valutazione dei curricula e delle proposte progettuali presentate secondo lo schema di cui all'allegato 2) la Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 11 avrà a disposizione complessivamente 100 punti, ripartiti sui cinque criteri individuati, secondo i punteggi massimi indicati nella tabella 1.

Tabella 1

ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
A	Qualità e chiarezza della proposta progettuale	Qualità della proposta progettuale e delle modalità organizzative e chiarezza nella descrizione delle attività proposte	25
B	Qualità del cronoprogramma e del piano economico	Coerenza del cronoprogramma e del piano economico con la proposta progettuale e loro congruità rispetto alle attività proposte e chiarezza nell'esposizione delle voci di costo e dei relativi costi unitari in relazione al finanziamento richiesto	20
C	Radicalimento sul territorio e potenziali sinergie	Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata (partenariati e collaborazioni con altri soggetti)	20
D	Entità e natura della compartecipazione	Apporto di proprie attrezzature e risorse tecnico professionali (beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale, ecc.), nonché	20

		ulteriori risorse economiche da mettere a disposizione del progetto anche mediante sponsorizzazioni e compartecipazione di soggetti terzi	
E	Innovazione	Aspetti innovativi in riferimento alle metodologie di realizzazione e alla capacità di ampliare l'offerta delle attività sul territorio	15
TOTALE			100

In riferimento a ciascun dei cinque punti delle proposte progettuali presentate, la Commissione esprimerà un giudizio a cui corrisponderà uno dei seguenti coefficienti, che sarà moltiplicato per il punteggio massimo associato al singolo punto della proposta progettuale:

Ottimo = 1; Molto Buono = 0,9; Buono = 0,8; Discreto = 0,7 Sufficiente = 0,6; Scarso = 0,5; Molto scarso = 0,4; Insufficiente = 0,3; Gravemente insufficiente = 0,2; Del tutto insufficiente = 0,1; Non valutabile = 0

La Commissione calcolerà il punteggio finale della singola proposta progettuale come la media dei punteggi espressi da ciascun membro.

La proposta progettuale dovrà raggiungere, per poter essere ammessa alla fase di coprogettazione, il punteggio minimo di 51/100.

Sarà quindi formulata la relativa graduatoria delle proposte progettuali e in sede di coprogettazione saranno definiti gli ambiti di attività progettuali riferiti ai singoli soggetti o raggruppamenti ammessi al Tavolo e con i quali sarà stipulata la Convenzione di partenariato.

Art. 13 - Tavolo di coprogettazione

Scopo del Tavolo di coprogettazione sarà quello di definire congiuntamente, in modo condiviso e trasparente e in contraddittorio, il Progetto Operativo degli interventi e delle attività di cui agli obiettivi specifici descritti all'art. 1, oltre ad attività aggiuntive indicate dal soggetto proponente nella propria proposta progettuale. Il Progetto Operativo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di coprogettazione. La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento di chiedere al/ai soggetto/i partner la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce dell'emergere di nuovi bisogni o di eventuali nuove disposizioni regionali relative alla sperimentazione oggetto della presente coprogettazione.

Art. 14 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

Il titolare del trattamento è la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, che garantisce il rispetto del segreto di ufficio nonché dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità e nel rispetto degli obblighi di legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e /o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento.

Gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di trattamento saranno formalmente designati quali Responsabili. I soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati si impegnano e sono obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che il Titolare metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso e nel perseguimento delle relative finalità.

Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., è il dott. Andrea Francalanci, direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Art. 16 - Pubblicità

Il presente avviso e tutti gli atti relativi alla procedura di cui agli articoli precedenti sono pubblicati e aggiornati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (www.sds-nordovest.fi.it) in applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. n.33/2013.

Art. 17 - Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP ai seguenti recapiti: direzione.sdsnordovest@postacert.toscana.it.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet nell'area riservata alla procedura.

È onere dei partecipanti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

Art. 18 - Norme finali

Il presente avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro domande di partecipazione.

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente procedura in ogni sua fase compresa la fase di coprogettazione, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Art. 19 - Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Elenco allegati

- 1) Modulo di manifestazione di interesse
- 2) Schema di proposta progettuale
- 3) Dichiarazione sostitutiva (come da modello regionale)
- 4) Report a cura di Federsanità/ANCI Toscana *“Un percorso strategico di azione per l’abitare nel territorio della Fiorentina Nord-Ovest”* del dicembre 2025